

L'Agenda

del mese di febbraio 2016

LEGGI

LEGGE DI STABILITÀ E NOVITÀ N MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Legge di stabilità 2016 - L. 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - S.O. n. 70/L

Con l'inizio dell'anno è entrata in vigore la Legge di stabilità 2016 contenente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, tra cui alcune importanti novità per il settore dell'autotrasporto.

La legge è intervenuta sulle seguenti tematiche:

- Rimborso accise sul gasolio ed esclusione per i veicoli di categoria euro 2 o inferiori
- Sostegno all'intermodalità marittima e ferroviaria
- Riattivazione della sezione speciale per l'autotrasporto del fondo di garanzia per le Pmi
- Esonero previdenziale per i conducenti impegnati in trasporti internazionali
- Deduzione forfetaria delle spese non documentate
- Esibizione documenti nei trasporti internazionali in corso di svolgimento

- Pagamento elettronico e contante dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto

- Nuove infrazioni del Codice della Strada

- Codice della Strada ed esportazione all'estero di veicoli.

La legge inoltre introduce alcuni interventi di carattere generico come: super ammortamenti e acconti; misure a sostegno del Mezzogiorno; assegnazione o cessione di beni ai soci; deduzioni IRAP per le ditte individuali e le società di persone; estensione del reverse charge; compensazione cartelle esattoriali; termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA; rateazione debiti tributari;

proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato; regime fiscale dei premi di produttività; modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente; modifiche alla disciplina sui tributi sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali e imprevedibili.

Vediamo le principali novità in dettaglio.

Rimborso accise sul gasolio ed esclusione per i veicoli euro 2 o inferiori

Si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori sia escluso per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore a euro 2 (art. 1, comma 645).

Lo stesso articolo stima i risparmi derivanti da tale esclusione in 160 mln euro/anno dal 2016 al 2020, in 80 mln euro/anno nel 2021, in 40 mln euro/anno nel 2022. Si prevede che, se tali previsioni non venissero rispettate, l'Agenzia delle Dogane, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sia tenuta a comunicare il valore degli scostamenti al ministero dell'Economia e al ministero dei Trasporti.

In caso di maggiori risparmi, i corrispondenti importi saranno assegnati allo stato di previsione del ministero dei Trasporti; in caso di minori risparmi, il ministero dell'Economia rideterminerà le dotazioni finanziarie delle risorse in questione.

La stessa norma prevede anche che, in caso di maggiori risparmi accertati, le relative risorse siano assegnate a interventi mirati e in variabili percentuali, e precisamente:

SOMMARIO

LEGGI

- Legge di stabilità e novità in materia di autotrasporto
- Sistri: rinvio delle sanzioni

- Abolizione del registro infortuni
- Lavoro nero e Jobs act
- Ammortizzatori sociali nei rapporti di lavoro



- fino al 15% ad interventi per l'acquisto di veicoli di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada;

- fino all'85% al nuovo Fondo per i veicoli destinati al trasporto pubblico locale e regionale

Sostegno all'intermodalità marittima e ferroviaria.

Marebonus. La legge di stabilità (art. 1, comma 647) autorizza il Ministero dei Trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti volti a migliorare la catena intermodale e a decongestionare la rete viaria, mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti italiani, che collegano porti italiani, europei o situati in Paesi SEE. A tal fine, è autorizzata la spesa di 45,4 mln euro/anno per il 2016, di 44,1 mln euro/anno per il 2017 e di 48,9 mln euro/anno per il 2018.

Ferrobonus. La legge di stabilità (L'art. 1, comma 648) autorizza il Ministero dei Trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, al fine di un completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, per una spesa di 20 mln euro/anno per il triennio 2016-2018. La stessa norma prevede che possa essere destinata una parte delle risorse assegnate al settore dalla Legge di stabilità 2015 (250 mln euro/anno) a tale misura.

Riattivazione della sezione speciale per l'autotrasporto del fondo di garanzia per le Pmi

La legge di stabilità (art. 1, comma 650), dopo un periodo di sospensione dovuto all'esaurimento del fondo, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il rifinanziamento della

sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le Pmi.

Esonero previdenziale per i conducenti impegnati in trasporti internazionali

La legge di stabilità (art. 1, comma 651), prevede l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura dell'80% per i conducenti impegnati in trasporti internazionali con veicoli dotati di tachigrafo digitale.

Per questa finalità è stata autorizzata la spesa di 65,5 mln euro/anno per il triennio 2016-2018.

La misura in vigore dal 1° gennaio 2016-2018, è soggetta a una serie di requisiti e modalità applicative:

- deve essere presentata apposita domanda di esonero da parte dell'impresa interessata;
- le giornate in cui l'autista risulta impegnato in trasporti internazionali devono essere almeno 100 all'anno;
- l'esonero contributivo, che non investe però i premi e i contributi Inail, è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento delle risorse, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero.

L'Inps monitorerà le minori entrate, inviando relazioni mensili ai ministeri competenti, ed informerà tempestivamente dell'eventuale esaurimento delle risorse anche attraverso il proprio sito internet.

Deduzione forfetaria delle spese non documentate

La legge di stabilità (art. 1, comma 652), modifica il regime della deduzione forfetaria delle spese non documentate, riconosciute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore alle imprese definite minori.

Il sistema, che finora era basato sulla distinzione tra trasporti effettuati dall'impresa

nella regione di appartenenza o in quelle confinanti e trasporti eseguiti oltre tali ambiti, vien ora sostituito da una divisione articolata basata su due categorie:

- trasporti effettuati oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa;
- trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.

Gli importi delle deduzioni, il cui preciso ammontare sarà stabilito in seguito, saranno

ridotti per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, in relazione ai quali spetterà il 35% dell'importo previsto per i trasporti effettuati oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa.

Esibizione documenti nei trasporti internazionali in corso di svolgimento

La legge di stabilità (art. 1, comma 653), ha introdotto un nuovo articolo (l'art. 46-ter nella L. n. 298/1974), sulla "*Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali*", per rendere più incisivi i controlli sui vettori esteri e per un maggior rispetto della normativa comunitaria in materia di cabotaggio stradale. Questa nuova disposizione è molto importante e interviene sulla mancata esibizione della documentazione volta a dimostrare il trasporto internazionale, in corso di svolgimento.

La norma interviene sul piano sanzionatorio punendo con una sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro chiunque, durante lo svolgimento di un trasporto internazionale, non riesca ad esibire agli organi di controllo la prova documentale del trasporto. È inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo, che viene restituito solo dopo

l'esibizione della documentazione e, comunque, trascorsi 60 giorni dalla data dell'accertamento.

È prevista anche una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro per il caso in cui il veicolo sia stato posto in circolazione in assenza di documentazione comprovante il trasporto, ovvero la documentazione non sia stata conformemente compilata.

La prova documentale può essere costituita da qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle norme nazionali o internazionali. L'omessa o l'incompleta compilazione se determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale, comporta una sanzione amministrativa da 2.065 a 12.394 euro, incrementata in caso di recidiva infraquinquennale, nonché il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

In ogni caso, le sanzioni devono essere pagate immediatamente nelle mani dell'agente accertatore, come previsto dal codice della strada (art. 207 C.d.S.), in mancanza è previsto l'obbligo di versare una cauzione, pena il fermo amministrativo del veicolo fino ad un massimo di 60 giorni.

Pagamento elettronico e contante dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto

La legge di stabilità (art. 1, comma 903), ha abrogato l'obbligo di adempiere al pagamento dei corrispettivi relativi al contratto di trasporto utilizzando esclusivamente strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, previsto per tutte le operazioni a prescindere dall'importo dovuto. Per il pagamento di tutti i corrispettivi legati al contratto di trasporto quindi vige solo il limite generale all'utilizzo del contante, che

la stessa legge di stabilità ha elevato da 1.000 a 3.000 euro.

La legge interviene infatti sul limite di utilizzo del denaro contante (art. 1 commi da 898 a 899) vietando espressamente il trasferimento di denaro contante quando il suo valore è pari o superiore a 3.000 euro.

Nuove infrazioni del Codice della Strada

La legge di stabilità interviene anche sul codice della strada e con apposita disposizione (art. 1, comma 597, sostituendo la lettera g-bis) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S.), prevede che siano accertabili automaticamente le violazioni relative alla revisione dei veicoli (art. 80 C.d.S.), al sovraccarico (art. 167 C.d.S.) e alla copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.), per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, senza l'obbligo di contestazione immediata.

Codice della Strada ed esportazione all'estero di veicoli

La legge di stabilità per contrastare l'elusione della tassa automobilistica e degli oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà dei veicoli all'estero prevede (art. 1, comma 964, che modifica l'art. 103, comma 1, C.d.S.), che la definitiva esportazione all'estero dei veicoli immatricolati possa avvenire esclusivamente al fine della reimmatricolazione nel Paese estero di destinazione. I soggetti interessati devono dare prova della reimmatricolazione del veicolo all'estero mediante l'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione o, in caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A.

Super ammortamenti e acconti

La legge di stabilità prevede (art. 1, comma 91) un "super ammortamento" al 140 per cento

ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il governo (decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988), stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell'allegato 3 alla legge.

Per quanto riguarda la determinazione dell'acconto, le suddette disposizioni non producono effetti per quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, mentre per l'acconto del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la determinazione è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. Il "super ammortamento" non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Misure a sostegno del Mezzogiorno

La legge di stabilità (art. 1, commi da 98 a 106) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Dalla lettura del comma 100, emerge che il settore trasporti è tra quelli esclusi dalla misura.

Assegnazione o cessione di beni ai soci

La legge di stabilità prevede (art. 1, commi 115 e 116) un'agevolazione per le società di persone e di capitali che, entro il 30 settembre 2016, assegnino o cedano ai soci dei beni immobili non strumentali oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'8% ovvero del 10,5% per le società non considerate operative (in almeno due periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione), sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Deduzioni IRAP per le ditte individuali e le società di persone

La legge di stabilità prevede (art. 1, commi 123 e 124) un aumento della

franchigia di deduzione IRAP per le ditte individuali e per le società di persone, intervenendo sulle deduzioni aggiuntive rispetto a quella base. Infatti stabilisce che: la deduzione di 2500 euro viene aumentata fino a 5000 €; quella di 1.875 € fino a 3.750 €; quella di € 1.250 fino a € 2.500; quella di € 625 fino a € 1.250. I nuovi importi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Estensione del reverse charge

La legge prevede (art. 1, comma 128) di estendere il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge), anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove quest'ultimo sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il medesimo consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Compensazione cartelle esattoriali

La legge prevede (art. 1, comma 129) di prorogare a tutto il 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali a beneficio delle

imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA

La legge prevede che vengano modificati (art. 1, commi 130 e 132) i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Pertanto: ■ sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; ■ nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (Iva e/o imposte sui redditi) o di presentazione di una dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro 31 Dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata; I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Rateazione debiti tributari

La legge prevede (art. 1, commi 134-138) nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione, che i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 Ottobre 2015 siano decaduti dal beneficio

AdBlue®
by
BASF
We create chemistry

AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione. L'AdBlue® by BASF è preconizzato dai maggiori costruttori di motori diesel, dai costruttori di veicoli industriali, dai costruttori di trattori agricoli e mezzi di movimento terra, dai costruttori automobilistici, nonché presente sulle stazioni di rifornimento delle principali società petrolifere.

AdBlue® by BASF viene costantemente monitorata al fine di assicurare la qualità in ogni fase della produzione e la distribuzione avviene secondo le norme VDA e ISO 22241.

Una catena logistica completa mette la qualità al primo posto. Ogni prodotto è dotato di:

- Certificato di analisi chimica
- La tracciabilità completa (numero di lotto)
- Anti-contraffazione
- Sigilli numerati



della rateazione, sono riammessi al piano inizialmente concesso (ai sensi del d.lgvo 218/1997) limitatamente al pagamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima rata scaduta.

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

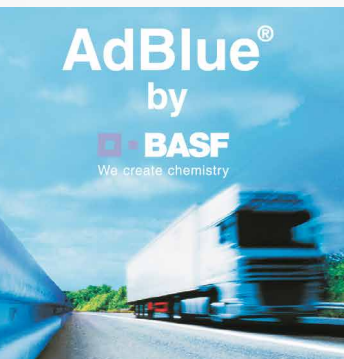
La legge prevede (commi 178 e 110) che i datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall'1.1.2016 con riferimento a contratti stipulati fino al 31 Dicembre 2016, godano dell'esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di 24 mesi ed entro il limite di 3.250 € su base annua. I premi INAIL sono comunque dovuti e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per cui i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all'esonero contributivo. Sono esclusi dall'agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate,

collegate o facenti capo allo stesso soggetto). Inoltre, l'agevolazione non spetta ai lavoratori che hanno fruito della decontribuzione prevista dalla Legge di stabilità 2015 (art.1, comma 118 della Legge 190/2014), in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, attualmente previste dalle normative vigenti. Per il 2017, la legge prevede che l'incentivo - previa autorizzazione della Commissione Europea - venga esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per quell'anno dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, previa ricognizione delle risorse da effettuarsi con decreto da emanare entro il 30 aprile 2016. L'estensione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste e, comunque, assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Regime fiscale dei premi di produttività

La legge di stabilità (art.1, commi da 182 a 189) rende strutturale l'incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la

prima volta nel 2008 e prorogato di anno in anno, ad eccezione del 2015. In buona sostanza: salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali locali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 € lordi. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. La misura trova applicazione per il settore privato, con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente che, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, abbiano conseguito un reddito non superiore a euro 50.000 (nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro lordi può essere aumentato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81. Le modalità attuative di queste disposizioni verranno dettate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60



AdBlue® by BASF è un prodotto di pura sintesi, unico esclusivamente da impianto dedicato che garantisce l'assoluta compatibilità con il sistema di catalizzazione SCR, sistema che abbate le emissioni di NOx nei motori diesel di nuova generazione.



ResNova srl

Via Quinzano,3- 25020 Fierro (BS) - Tel. 030 3539079 - Fax 030 9583111 - info@piublu.e.it

www.piublu.e.it

gg dall'entrata in vigore della Stabilità.

Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente

La legge (art. 1, comma 190) modifica la disciplina di alcune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (di cui all'art. 51, lett. f ed f-bis del TUIR). In particolare, viene stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti. Inoltre, viene stabilito che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Modifiche alla disciplina sui tributi sospesi o differiti nei caso di eventi eccezionali e imprevedibili

La legge (art. 1, commi 429 e 431) modificando la rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore, prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili debba avvenire senza applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili), a partire dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti dovuti dai contribuenti comunque residenti nei

territori colpiti da calamità, è prevista la sola rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, dietro presentazione di apposita istanza.

SISTRI: RINVIO DELLE SANZIONI

Decreto legge n.210 del 30 Dicembre 2015 (cd. Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015

Tra i rinvii previsti dal Milleproroghe, rientra anche quello del SISTRI. Viene dunque prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2016, il sistema del doppio binario, in forza del quale la tracciabilità dei rifiuti va fatta sia con il cartaceo cioè con il formulario di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto e i registri di carico e scarico in azienda, sia con il sistema telematico tramite registrazione su www.sistri.it e scheda SISTRI in bianco. Pertanto vengono sospese per un anno le sanzioni per mancata osservanza del SISTRI, ma non quelle per mancata iscrizione o contribuzione allo stesso.

ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI

Inail. Circolare n. 92 del 23 Dicembre 2015

Con questa circolare, l'Inail ha comunicato che dal 23 Dicembre 2015, con l'entrata in vigore del cd. Job act che ne ha previsto la soppressione, è venuto meno per il datore di lavoro l'obbligo della tenuta del registro infortuni. Resta comunque fermo l'obbligo del datore di denunciare all'Inail gli infortuni subiti dai dipendenti prestatori d'opera. L'istituto ha poi comunicato la costituzione di un nuovo strumento ispettivo, il "cruscotto infortuni", valida alternativa per orientare gli

organi preposti all'attività di vigilanza in questa fase di trasformazione. Infatti il cruscotto raccoglierà le denunce presentate dai datori di lavoro per gli infortuni verificatisi dal 23 Dicembre scorso, mentre per quelli occorsi in data antecedente sarà possibile ancora consultare il registro infortuni. Gli addetti alla vigilanza potranno accedere al cruscotto infortuni, direttamente dal sito internet dell'Istituto (www.inail.it). Sono disponibili due modalità di ricerca: 1) per singolo soggetto *infortunato*, tramite l'inserimento del relativo codice fiscale; 2) per tipologia di singolo settore, attraverso un report contenente tutti gli infortuni occorsi nelle unità produttive comprese nella competenza territoriale regionale dell'utente.

LAVORO NERO E JOBS ACT

Circolari n. 26/2015; 16494/2015; 353237/15 sui D. lgs. 149/2015 e 151/2015 attuativi del Jobs Act

Il Governo tra i decreti legislativi emessi in attuazione del Jobs Act, ha emanato il 149/2015 ed il 151/2015, entrati in vigore il 24 Settembre 2015, contenenti misure di razionalizzazione delle ispezioni in materia di lavoro e disposizioni per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al rapporto di lavoro.

In particolare il D.lgs. 149/2015 ha introdotto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Agenzia Unica del Lavoro, mentre il D.lgs. 151/2015 ha inasprito la cd. maxisanzione per coloro che occupino lavoratori in nero, prevedendo:

- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun

lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 61 giorni di effettivo lavoro

- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

In attuazione dei provvedimenti in questione sono state emanate tre importanti circolari che sinteticamente analizziamo in dettaglio.

La circolare n. 26/2015 del 12/10/2015 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per l'attività Ispettiva, ha fornito le prime istruzioni per la corretta applicazione della nuova disciplina su:

- Maxisanzione per lavoro nero e nuovi termini per la diffida
- Provvedimento di sospensione
- Libro Unico del Lavoro
- Prospetti paga
- Assegni familiari
- Disposizioni sul regime transitorio

La circolare n. 16494/2015 del 7 ottobre 2015, emanata dalla Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti per la corretta gestione del periodo di transizione.

In particolare, gli illeciti cessati prima del 24 settembre 2015 sono punibili secondo la precedente normativa, inclusa la fattispecie attenuata di maxisanzione (cd. maxisanzione

affievolita), e non beneficiano dello strumento della diffida.

introdotto dall'art. 22 del d.lgs. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.

Al contrario, per gli illeciti iniziati sotto la previgente disciplina e proseguiti dopo il 24 settembre 2015, per l'intero periodo oggetto di accertamento trova applicazione la normativa introdotta dal Jobs Act, compresa la procedura di diffida.

La nota del Ministero del lavoro sancisce che per tali fattispecie, non trovano applicazione le sanzioni sulla mancata comunicazione obbligatoria e sulla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.

La circolare n. 353237 del 30 novembre 2015 emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza ha reso nota una guida sulle Ispezioni e sanzioni, contenente le istruzioni operative sulle novità introdotte dai suddetti decreti (il D. Lgs. 149/2015 e il D.lgs. 151/2015) attuativi del Jobs Act.

La Guardia di Finanza ha precisato

che, fino alla completa attuazione della riforma dell'Ispettorato nazionale, continueranno ad applicarsi le disposizioni in tema di coordinamento operativo contenute nei protocolli di intesa stipulati tra la Guardia di Finanza, l'INPS e l'INAIL.

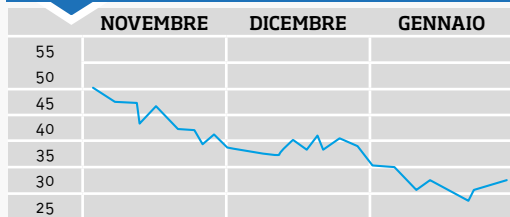
Le nuove disposizioni sono importanti per l'attività istituzionale svolta dalla Guardia di Finanza in quanto riguardano due piani di intervento, vale a dire:

- organizzazione di Enti e consessi istituzionali preposti alla vigilanza in materia di lavoro e relativo coordinamento, ai quali partecipano anche rappresentanti del Corpo;
- procedure adottate dai reparti nell'azione di contrasto al lavoro sommerso.

La Circolare si occupa anche della revisione del sistema sanzionatorio attraverso istruzioni operative per il personale ispettivo della Guardia di Finanza.

La nota infatti fornisce uno schema molto puntuale sulla disciplina del trattamento sanzionatorio e sul relativo regime procedurale con riferimento a specifiche violazioni in materia di lavoro "nero" e di altri adempimenti documentali legati all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE

tendenza



GASOLIO EURO/ 000L	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
	826	842	820	850	824	858



Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,3220	0,0250	0,0710	0,0380	0,0210	0,3800	0,1220	1,6290	0,9490	0,2250	2,8030
60.000	0,4330	0,3220	0,0250	0,0710	0,0380	0,0140	0,2540	0,1220	1,2790	0,6330	0,1500	2,0620
80.000	0,3250	0,3220	0,0250	0,0710	0,0380	0,0110	0,1900	0,1220	1,1040	0,4750	0,1130	1,6920
100.000	0,2600	0,3220	0,0250	0,0710	0,0380	0,0080	0,1520	0,1220	0,9980	0,3800	0,0900	1,4680

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ bolli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3010	0,0250	0,0710	0,0570	0,0590	0,4750	0,1300	1,9180	1,1170	0,2250	3,2600
60.000	0,5330	0,3010	0,0250	0,0710	0,0570	0,0390	0,3170	0,1300	1,4730	0,7450	0,1500	2,3680
80.000	0,4000	0,3010	0,0250	0,0710	0,0570	0,0290	0,2380	0,1300	1,2510	0,5580	0,1130	1,9220
100.000	0,3200	0,3010	0,0250	0,0710	0,0570	0,0240	0,1900	0,1300	1,1180	0,4470	0,0900	1,6550

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

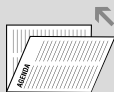
DICEMBRE 2015

Il periodo preso in esame ha nuovamente fatto registrare una decisa diminuzione del prezzo del gasolio riscontrabile sia in termini assoluti che ponderati con positive ricadute sul livello dei costi dell'impresa di autotrasporto. Le altre voci di spesa del periodo si mostrano stabili. L'anno si chiude quindi con un tangibile raffreddamento dell'entità totale dei costi presi in esame nella loro globalità (con alcune controtendenze come ad esempio quelli relativi al personale).

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA